

Mandato per l'espletamento di operazioni doganali di transito

La Società
con sede in
Via
P. IVA.....
in persona del legale rappresentante, Sig.
(di seguito "Mandante"),

conferisce con la presente mandato

alla Società Saimare Spa
con sede in Genova,
Via Scarsellini n. 155,
P. IVA 00279760102
(di seguito "Mandatario"),

ad operare in dogana in nostra rappresentanza sia diretta che indiretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 Reg. (UE) n. 952/2013, secondo le modalità che il Mandatario riterrà più opportune, nel nostro esclusivo interesse e tenuto conto della natura particolare dell'operazione da svolgere, anche avvalendosi per la cura e il disbrigo delle relative operazioni, formalità e adempimenti dell'opera dei propri Doganalisti:

- Sig. Renzo Muratore
- Sig. Luca Gremo
- Sig. Luca Ricciardi
- Sig. Carlo Tigoli

regolarmente iscritti all'Albo e accreditati presso l'Autorità Doganale.

Art. 1

(Oggetto del contratto ed incaricati delle operazioni doganali)

1.1 Le operazioni coperte dal presente accordo hanno ad oggetto le pratiche doganali di transito e le eventuali operazioni connesse o accessorie che di volta in volta verranno commissionate, via fax, e-mail o tramite la consegna dei relativi documenti, su merci da noi inoltrate allo stato estero presso altre dogane. Il presente accordo comprende, inoltre, la presentazione di richieste e lo svolgimento di ogni adempimento necessario alla rettifica, revisione e appuramento dei movimenti per i quali il Mandatario si intende quindi pienamente delegato.

Art. 2

(Obblighi del Mandatario e degli altri incaricati)

Nell'esecuzione delle relative attività, i soggetti incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali, si atterrano strettamente alle istruzioni del Mandatario, il quale si impegna, a sua volta, a rendere immediatamente nota al Mandante qualsiasi problematica connessa alle modalità di svolgimento del loro incarico o variazione nelle modalità di esecuzione dello stesso.

Il Mandatario risponde per colpa nella scelta degli incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali nell'esecuzione del presente incarico e nel limite delle istruzioni impartitegli, ex art. 1717, commi 2 e 3, c.c. A tal fine, una copia originale del presente contratto sarà consegnata ai soggetti che cureranno le operazioni doganali sia in rappresentanza diretta che indiretta.

Art. 3

(Obblighi del Mandante)

Il Mandante dichiara di conoscere la legislazione doganale vigente in materia di transito e di impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dal vincolo al regime.

Il Mandante dichiara di impegnarsi a presentare le merci alla dogana di destino entro i termini indicati sulle dichiarazioni di transito, anche al fine del tempestivo svincolo della garanzia prestata dall'obbligato principale.

Il Mandante, affinché l'obbligato principale possa corrispondere alle richieste dell'autorità doganale entro i termini stabiliti, si impegna a fornire tempestivamente al Mandatario ogni informazione e/o documentazione necessaria all'appuramento dei movimenti di transito.

Il Mandante solleva e tiene indenne il Mandatario da qualsiasi responsabilità e onere, incluso costi per spese legali, connesso all'espletamento del presente mandato e venutosi a determinare per cause ad egli esclusivamente ascrivibili, qualora, anche per responsabilità del suo cliente, fornisca documenti e informazioni incomplete o non veritiere, oppure istruzioni non corrette per l'emissione dei documenti doganali di transito.

Il Mandante si impegna a rimborsare, dietro semplice richiesta del Mandatario, qualsiasi somma che l'autorità doganale dovesse esigere a titolo di diritti, sanzioni, interessi e maggiori spese per le eventuali obbligazioni doganali dovessero insorgere ai sensi dell'art. 79 del Reg. UE 952/2013 per il mancato appuramento dei documenti di transito e/o altre irregolarità.

Art. 4

(Poteri del Mandatario e degli altri incaricati)

4.1. Il Mandante attribuisce al Mandatario ed ai soggetti incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali di cui il Mandatario si dovesse eventualmente avvalere, ogni e più ampio potere, incluso quello di rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime e le altre che necessitassero ai fini dell'espletamento del mandato.

Art. 5

(Revoca del mandato)

5.1. Il presente mandato è valido sino a revoca dello stesso da parte del mandante.

Luogo

Data

Il Mandante

Il Mandatario

Firma

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano in forma specifica gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5.

Il Mandante

Il Mandatario

Firma